



Comune di Livigno

PEC - egov.livigno@cert.poliscomuneamico.net

ORDINANZA N. 68 del 08/08/2014

OGGETTO: DIVIETI E PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI PER I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DEI CANI O ALTRI ANIMALI SULLE PISTE CICLABILI E PEDONALI, COMPRESI I PARCHI GIOCHI – GIARDINI, ZONE BOSCHIVE E RURALI, O SULLE AREE NELLE QUALI IL PUBBLICO HA COMUNQUE LIBERO E INDISCRIMINATO ACCESSO (AD ESCLUSIONE DELLE AREE INDIVIDUATE E DESTINATE AI CANI, CON APPOSITA SEGNALETICA).

IL SINDACO

- Premesso** che l'Amministrazione intende proseguire con le iniziative poste in essere per il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale focalizzando l'attenzione alle problematiche connesse al randagismo canino, con riferimento alle implicanze di carattere sociale (cani mordaci ed aggressivi) ed igienico-sanitarie;
- Che,** l'elemento essenziale, per la lotta al randagismo è rappresentato dal **possesso responsabile** degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari, di precisi obblighi;
- Preso Atto** delle reiterate segnalazioni soprattutto da parte dei frequentatori delle piste ciclabili e pedonali, destinate alla ricreazione o svago ed in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte: bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni solide canine e equine, abbandonate dai proprietari noncuranti dell'obbligo di raccogliere e smaltirle con mezzi adatti;
- Vista** la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro del paese, la sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio, agli Organi di vigilanza;
- Ritenuto,** doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, le piste ciclabili – pedonali, i giardini e aree verdi pubbliche;
- Richiamata** la propria ordinanza nr. 2623 – Prot. 703 del 14 gennaio 2002 “*Lotta al randagismo e controllo della popolazione canina mediante anagrafe – Modifiche alle precedenti ordinanze*”;
- Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;
- Ritenuto,** altresì, necessario **istituire il divieto** di fare entrare i cani anche se custoditi in tutti parchi gioco, nei giardini attrezzati e in altri luoghi simili con alta frequenza di bambini, rendendo

palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica ad esclusione delle aree e percorsi destinati ai cani;

Ritenuto altresì necessario **istituire il divieto agli animali da tiro e passeggio (equini)** sulle piste ciclabili, rendendo palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica;

Visti:

- il Regolamento comunale di "igiene, sanità pubblica e veterinaria";
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- la legge 24.11.1981 n. 689;
- l'art. 107 del D. Lgs. n.° 267 del 18.08.2000;
- l'art. 727 del c.p. (*abbandono degli animali*);

Tutto ciò premesso, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro del paese, la salute pubblica e la sicurezza delle persone:

ORDINA

ai proprietari e/o detentori di cani o altri animali, di rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni comportamentali, sulle piste ciclabili e pedonali, compresi i parchi giochi – giardini, zone boschive e rurali, o sulle aree nelle quali il pubblico ha comunque libero e indiscriminato accesso (ad esclusione delle aree individuate e destinate ai cani, con apposita segnaletica), salva diversa esplicita indicazione e comunque in conformità all'Ordinanza Ministeriale del 6 agosto 2013:

1. è vietato lasciare incustodito il proprio cane su tutto il territorio comunale, ivi comprese zone boschive o rurali;
2. è obbligatorio condurre l'animale al guinzaglio sulle piste ciclabili, nella Zona Traffico Limitato, comprese le vie e aree nelle quali il pubblico ha comunque libero e indiscriminato accesso (*parchi giochi – giardini, zone boschive e rurali, – impianti sportivi - eccc...*), ad esclusione delle aree verdi comunali e di quelle di libero accesso, individuate con apposita segnaletica;
3. è fatto obbligo a chiunque conduca il cane, nelle zone sopra individuate, raccogliere le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse, depositando le deiezioni in idonei involucri o sacchetti chiusi nei cestini portarifiuti;
4. è fatto obbligo essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta e rimozione delle deiezioni, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza. Questa norma non si applica ai cani di soccorso o ricerca e a quelli che accompagnano i non vedenti e/o portatori di handicap;
5. è vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto (Via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale;
6. è vietato condurre cani nelle aree individuate con apposita segnaletica;
7. è vietato il transito agli animali da tiro o passeggio (*equini*) sulle piste ciclabili – pedonali;
8. è fatto obbligo provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali da tiro o passeggio (*equini*) su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (*Via, piazza, giardino o altro*) dell'intero territorio comunale;
9. sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengano utilizzati per la guardia di greggi e di mandrie, e attività venatoria autorizzata, purché sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati, i cani di soccorso e ricerca;
10. è obbligatorio utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione del cane nelle aree sopra individuate, fatte salve le aree per cani individuate dall'Amministrazione Comunale, portando con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (*per i cani di media e grossa taglia*);

11. per motivi di sicurezza è vietato l'accesso ai cani su tutte le piste destinate allo sci da discesa e piste da fondo e piste/sentieri riservati alle biciclette (*ad esclusione delle aree individuate e segnalate dall'Amministrazione Comunale*);
12. sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;
13. è fatto obbligo a tutti i proprietari di cani, residenti o dimoranti stabilmente nel Comune di Livigno (SO), di presentare entro 15 giorni, apposita denuncia di possesso o, entro 5 giorni quella di perdita (*cessione o morte*), all'A.S.L. – Servizio Veterinario;
14. l'accesso sui Bus del trasporto pubblico urbano, è consentito ai cani muniti di guinzaglio ed ai cani di media e grande taglia, purché provvisti anche di museruola applicata;

Nelle aree e percorsi destinati ai cani, individuate con apposita segnaletica:

15. i cani possono muoversi, correre e muoversi liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone o per gli altri animali o arrechino danni alle piante o alle strutture o altre cose presenti;
16. il proprietario ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi;
17. non è consentito introdurre all'interno dell'area cani aggressivi;
18. il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
19. è vietato lasciare il proprio cane incustodito all'interno dell'area cani;
20. l'accesso è consentito esclusivamente ai cani regolarmente vaccinati, iscritti alla Anagrafe Canina e dotati di microchip, accompagnati dai proprietari o detentori;
21. è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali;
22. in tutta l'area è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette.

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi, per ogni singola violazione accertata, al pagamento in misura ridotta dell'importo di:

- €. 50,00 per la violazione indicata al punto 4 – 15 – 16 – 17 - 18 – 19 – 20 – 21 e 22;
- €. 100,00 per la violazione indicata al punto 3 -6 – 10 - 13 e 14;
- €. 150,00 per la violazione indicata al punto 1 – 2 – 5 e 11;
- €. 200,00 per la violazione indicata al punto 7 e 8 ,

da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.

Entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso amministrativo al Prefetto di Sondrio (SO) entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in

via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Livigno (SO), Cristoforo Domiziano FRANZINI.

INCARICA

di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Comando di Polizia Locale, e le altre forze di Polizia all'uopo incaricate;

DISPONE

- la revoca della precedente Ordinanza Sindacale nr. 2623 – prot. 703 del 14 gennaio 2002;
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione all'Albo Pretorio per giorni 15 a partire dalla data della presente ordinanza.
- che copia del presente atto può essere richiesto presso il Comando Polizia Locale di Livigno (SO).

Dalla Casa Comunale, li 08 Agosto 2014

Il Sindaco
Damiano Bormolini / INFOCERT SPA